

AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ELABORAZIONE E DEFINIZIONE DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO TURISTICO (PST) DELLA SARDEGNA DEL SUD OVEST MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020. POR FESR SARDEGNA 2014-2020

ASSE I – RICERCA SCIENTIFICA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE

AZIONE 1.2.2 – SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI COMPLESSI DI ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO SU AREE TEMATICHE DI RILIEVO E ALL'APPLICAZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELLE STRATEGIE DI S3. CIG 9484585F21 CUP G89J21016830006 CODICE SIPES SARTUR _ A6

CAPITOLATO TECNICO

ALLEGATO 1

PREMESSA

Il Gal Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari in qualità di capofila e in partenariato con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, il FLAG Sardegna Sud Occidentale, l'Unione dei comuni del Sulcis, l'Unione dei comuni Arcipelago del Sulcis, l'Unione dei comuni Metalla e il Mare, il Parco Regionale di Gutturu Mannu e il Parco Geominerario della Sardegna intende portare avanti il progetto di sviluppo turistico del territorio denominato “ Percorso di creazione della destinazione turistica sostenibile del Sud Ovest della Sardegna _ Vivere il Sud Ovest.

Lo sviluppo turistico territoriale per la destinazione Sardegna Sud Ovest è una grande opportunità per il territorio ed un importante tassello alle politiche integrate di sviluppo locale realizzate in quest'area. Il territorio dispone di un mix di risorse culturali, attrattive naturali e ambientali con elementi identitari riconoscibili nella mente del turista: le dune, il Carignano del Sulcis, il patrimonio fenicio-punico, il patrimonio minerario, i borghi marinari, i paesaggi rocciosi.

L'obiettivo generale del progetto Vivere il Sud Ovest è creare un'immagine distintiva che permetta di veicolare un'identità chiara convertendo così il territorio in destinazione, cioè un territorio organizzato che riesce a trasformare le attrattive in prodotti turistici grazie alla interazione fra attori istituzionali ed operatori economici. Il risultato sarà una destinazione che si possa posizionare nel mercato a partire da 5 cluster di prodotto tematici identificati tenendo conto dei vantaggi competitivi e della domanda turistica moderna e quindi: il turismo dei cammini, il turismo degli sport d'acqua, il turismo marinaro, il turismo enologico e il turismo outdoor.

Il progetto, pertanto, si propone di identificare i prodotti strategici con la creazione di un piano strategico che permetta di raggiungere un posizionamento di destinazione sostenibile, diversificata e accessibile tutto l'anno valorizzando le risorse di eccellenza in chiave di offerta turistica allineata alla domanda di mercato odierna.

Si pianifica quindi la creazione di una destinazione con “modello network”, o “di integrazione” che risponda ad una logica di sistema che superi sia quella tradizionale del modello “one to one” (in cui ognuno opera in modo individuale e spontaneo) che il “modello package”, secondo cui un soggetto esterno alla destinazione struttura una proposta a pacchetto rigida commercializzandola per conto degli operatori.

La visione è quella di costruire un prodotto-territorio da integrare all’interno e sotto il marchio ombrello Destinazione Sardegna e che segua la stessa strategia poli-prodotto finalizzata da un lato a difendere le quote di mercato acquisite dal turismo balneare e dall’altro a costruire un prodotto-destinazione diversificato grazie allo sviluppo di prodotti alternativi e anche complementari.

In linea con gli obiettivi di S3, il progetto intende quindi sviluppare forme di turismo con alto potere di destagionalizzazione e di redistribuzione dei flussi proponendo al mercato prodotti richiesti dalla domanda turistica e incentrati sui vantaggi comparati del territorio. In questo senso, i primi trend della domanda che si stanno consolidando come conseguenza del Covid, il cosiddetto turismo post-Covid, mostrano preferenze per prodotti e proposte turistiche che il territorio ha e soprattutto che può costruire. Sulla base di tale logica i prodotti che comporranno il portfolio della destinazione Sardegna Sud Ovest saranno quindi: il turismo dei cammini, il turismo degli sport d’acqua, il turismo marinaro, il turismo enologico e il turismo outdoor.

La scelta di tali cluster permette di sviluppare proposte che valorizzano le eccellenze culturali e ambientali del territorio e della Sardegna intera.

La **cultural Heritage** è valorizzata da proposte che pongono enfasi su testimonianze distintive legate soprattutto all’eredità fenicio-punica, ai siti minerari, ai vitigni e alla cultura della pesca tradizionale. Il ricco patrimonio immateriale del territorio relativo alle competenze latenti e tradizionali dei mestieri, degli artigiani, dei tessuti, dei prodotti locali e della gastronomia viene valorizzata attraverso proposte altamente esperienziali da includere all’interno dei cluster. L’elemento culturale, sia in forma classica che nella forma creativa-esperienziale, appartiene alla strategia poli-prodotto del Sud Ovest in modo trasversale ai prodotti verticali. Nel turismo enologico, attraverso la creazione di esperienze che esaltano la tradizione agricola, la vendemmia e il legame dei vitigni con l’eredità fenicio-punica. Nel turismo dei Cammini, mediante la creazione di itinerari con tappe legate alle risorse culturali presenti nel territorio di diverso tipo: archeologia mineraria, testimonianze di epoca nuragica, fenicio punico e romana, musei, patrimonio ecclesiastico e tappe legate ad attività legate al patrimonio immateriale (la lavorazione del bisso, i tessuti, la gastronomia rurale, le feste ecc.) tra cui attività creative-esperienziali dove il turista può imparare (es. laboratorio di pasta fresca). La tradizione artigianale esistente nel territorio diventa quindi elemento di partenza per costruire un’offerta di turismo creativo trasversale a più cluster e che permetterà di coinvolgere il variegato mondo dell’artigianato nel territorio. Il turismo creativo è una forma di turismo nel quale il viaggiatore ha come motivazione quella di realizzare un’attività artistica e creativa caratteristica della destinazione. In questo modo il Sud Ovest diviene Territorio in cui l’attività turistica si concentra nella scoperta attraverso esperienze culturali, creative e di partecipazione con la realtà locale «per sentirsi parte del locale» attraverso attività da includere nei cammini o legate al tema enologico o marinaro. In quest’ultimo infatti la valenza culturale è centrale in attività che valorizzano la pesca e la gastronomia tradizionale: gli

ittiturismo, il pescaturismo, le visite ai porti, ai centri di interpretazione e ai laboratori dove il turista può imparare a cucinare ricette tradizionali o realizzare conserve e affumicati di pesce.

Il **patrimonio ambientale e naturalistico** è centrale nella scelta di posizionare il territorio come meta ideale per realizzare vacanze sia di turismo lento (Cammini) che di turismo attivo (Outdoor) a contatto con la natura e valorizzando le peculiarità geomorfologiche dell'area che la rendono meta d'eccellenza per la pratica di attività sportive dal basso impatto ambientale quali arrampicata, speleologia, canyoning, mountain bike, trekking naturalistici. Il territorio del Sud Ovest della Sardegna conta infatti con elementi ambientali di interesse scientifico e ricreativo come il parco di Gutturu Mannu, bellissime falesie, grotte naturali ancora inesplorate etc. Anche la bellezza dei litorali, la qualità delle acque e l'elemento del vento, che già con l'avvio del progetto "Via del Vento" è stato riconosciuto come vantaggio comparato per quanto riguarda gli sport d'acqua (la vela, il surf, il windsurf e il kitesurf) divengono elementi fondamentali per gli obiettivi di redistribuzione dei flussi al di fuori della stagione balneare ed in località di mare alternative rispetto a quelle più frequentate (insieme agli sport del vento anche diving, kayak, sup, snorkeling).

Oltre allo sviluppo di prodotti, gli obiettivi di destagionalizzazione e di aumento della competitività della AdS turismo, vengono conseguiti anche attraverso una visione condivisa tra pubblico e privato che ponga il turista come elemento centrale. La strategia del progetto definisce i prodotti strategici e degli strumenti finalizzati a rispondere alle tendenze del turista moderno (turismo lento, avventura, esperienzialità, autenticità), alle sue esigenze in termini di informazione accessibile (attraverso il portale di destinazione, infopoint e personale di contatto) e nel monitoraggio dell'esperienza (adottando un sistema di misurazione della soddisfazione).

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il presente capitolato reca le caratteristiche descrittive delle prestazioni richieste per l'affidamento di un appalto di servizi relativo alla **elaborazione e definizione del Piano strategico di sviluppo turistico (PST) del Sud Ovest della Sardegna.**

Quanto indicato a seguire ha lo scopo di dare un'indicazione all'aggiudicatario dei servizi minimi che dovranno essere forniti, tuttavia si specifica che l'appalto dovrà essere reso a regola d'arte e che dovranno essere raggiunti gli obiettivi indicati a seguire

ART. 2 – SERVIZI/FORNITURE RICHIESTE

L'operatore economico dovrà identificare i prodotti strategici con la creazione di un piano strategico che permetta di raggiungere un posizionamento di destinazione sostenibile, diversificata e accessibile tutto l'anno valorizzando le risorse di eccellenza in chiave di offerta turistica allineata alla domanda di mercato odierna.

L'operatore economico dovrà strutturare un piano strategico che contenga tutti gli elementi utili per il futuro sviluppo della destinazione e che sia redatto a regola d'arte in tutte le sue parti.

Il piano dovrà identificare i punti di forza, il target e le azioni necessarie per lo sviluppo dei 5 cluster strategici individuati dal progetto: Vivere il Sud Ovest e ossia:

- Turismo dei cammini;
- Turismo degli sport d'acqua;
- Turismo marinaro;
- Turismo enologico;
- Turismo outdoor

Il piano dovrà sviluppare obbligatoriamente i seguenti paragrafi. Tuttavia, al fine di redigere un lavoro a regola d'arte, qualora fosse ritenuto necessario, l'operatore economico potrà implementare con ulteriori tematiche il piano strategico.

2.1. Analisi Interna ed Esterna

L'operatore economico dovrà realizzare un'analisi di attrattività e competitività del territorio (flussi turistici, accessibilità, notorietà online ecc.), con l'individuazione dei punti di forza e debolezza per dare luce ad eventuali nuovi spunti ed elementi di competitività non ancora emersi nelle precedenti analisi. Una volta identificati i target si procederà ad un'analisi degli stessi per conoscerne le caratteristiche sociodemografiche, le esigenze, le abitudini di acquisto, il processo di scelta della destinazione in quanto elementi a supporto della strategia di strutturazione del prodotto e commercializzazione.

2.2. Individuazione delle azioni di sviluppo

Individuazione delle azioni finalizzate alla creazione dell'immagine desiderata e allo sviluppo dei prodotti che comporranno il portfolio della destinazione, seguendo lo schema dei cinque cluster: turismo degli Sport d'Acqua, turismo dei Cammini, turismo Enologico, turismo Marinaro, turismo Outdoor. I temi chiave da affrontare si dovranno concentrare sull'identificazione delle risorse principali, dei servizi esistenti ad esse collegate e del potenziale di sviluppo delle proposte ed esperienze turistiche da realizzarsi attraverso l'attivazione di nuovi servizi stimolati dalle attività di animazione territoriale messe in atto dalla governance. Il piano dovrà individuare inoltre altre azioni specifiche utili per gli obiettivi prefissati (ad esempio un sistema di marchio-premio di destinazione per gli operatori più eco-sostenibili).

2.3. Individuazione delle azioni strategiche di marketing e comunicazione

La strategia si completa con la definizione di quelle azioni di marketing e comunicazione da realizzare in coordinamento e complementarietà con gli operatori economici del territorio per raggiungere una comunicazione unitaria e integrata. Le tattiche di implementazione saranno definite con un piano di comunicazione ad hoc di fase successiva.

Il Piano strategico di sviluppo turistico (PST) del Sud Ovest della Sardegna dovrà avere la seguente struttura:

Parte I - Analisi

- Analisi di competitività ed attrattività interna
- Progetti avviati
- Analisi esterna (domanda, trend)

Parte II - Visione Strategica

- Definizione di visione e obiettivi
- Strategia generale di destinazione-prodotto
- Governance e strategia di sistema
- Parte III - Piani e azioni di prodotto
- Sport d'acqua
- Cammini
- Enologico
- Marinaro
- Outdoor

Parte IV - Strategia di Marketing e Comunicazione

- Comunicazione e promozione del territorio
- Commercializzazione Online e Offline

ART. 3 - SPECIFICHE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

I servizi verranno espletati sul territorio della Sardegna del Sud Ovest. L'operatore economico e il Destination manager di cui al successivo paragrafo opererà in via prevalente, ma non esclusiva, nella sede del GAL. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'operatore aggiudicatario e il committente. Le attività dovranno essere svolte garantendo il raccordo continuativo con i referenti del GAL, sia in fase di programmazione, sia di realizzazione dei servizi richiesti. Tutte le attività oggetto del presente capitolato devono essere realizzate entro i termini predisposti dal soggetto affidatario.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEL GRUPPO DI LAVORO

Requisiti generali

Tutto il personale che l'operatore economico destinerà alla realizzazione del servizio deve essere alle dipendenze o avere un rapporto di collaborazione o di natura professionale con la Ditta aggiudicataria. L'erogazione dovrà prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse.

Descrizione del gruppo di lavoro

I servizi descritti nei precedenti articoli saranno realizzati e assicurati dall'aggiudicatario attraverso l'individuazione di un'apposita figura professionale quella del Destination manager. Tale figura è un/una consulente senior con un'esperienza almeno decennale esperto/a in progettazione e sviluppo di destinazioni turistiche (Destination Management & Marketing). Qualora fosse ritenuto opportuno al fine di

redigere un piano a regola d'arte, l'operatore economico potrà procedere all'individuazione figure professionali di supporto oltre a quelle previste dal presente capitolato.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

L'esecutore si impegna a:

- realizzare i servizi oggetto della presente gara ed a fornire i beni secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- supportare e collaborare con il GAL
- predisporre e fornire la documentazione ed i materiali occorrenti per l'elaborazione e la stesura del PST.

Inoltre, il fornitore dovrà assicurare la propria partecipazione a:

- incontri organizzati periodicamente per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;
- tavoli tecnici e/o di coordinamento;

Il fornitore dovrà produrre una relazione finale, entro 30 giorni dal termine di esecuzione del servizio, contenente l'indicazione di tutti i prodotti realizzati nel corso dell'espletamento dei servizi e le relative specifiche quantitative e qualitative. Il fornitore dovrà espletare tutti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico con propria organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per il GAL.

I servizi oggetto dell'affidamento dovranno essere erogati senza soluzione di continuità, per l'intera durata dell'affidamento, a decorrere dall'avvio di esecuzione del contratto. Tutte le attività oggetto della presente gara dovranno essere svolte dalla Ditta aggiudicataria in conformità alle indicazioni contenute nel presente capitolato e dalle disposizioni/ordini impartiti del Direttore dell'esecuzione e dei suoi eventuali assistenti, nel rispetto delle procedure operative in uso da parte del GAL e favorendo l'adozione di prassi e strumenti anche da parte del personale interno del GAL.

ART. 6 - PROPRIETÀ DEI DELIVERABLE

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà del GAL, che ne potrà disporre liberamente. In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il passaggio di consegne, comprensivo degli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso del servizio. Il GAL potrà utilizzarli per finalità istituzionali senza che il fornitore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

ART. 7 - STANDARD E STRUMENTI

La documentazione proposta nell'espletamento dei servizi dovrà essere prodotta in conformità agli standard documentali e forniti dal GAL all'avvio dell'esecuzione del contratto.

ART. 8 - IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore del presente appalto è quantificato in € **16.393,44** IVA di legge esclusa (€ **20.000,00** IVA di legge inclusa).

La base d'asta è stata formulata tenendo conto dei seguenti elementi:

- figure professionali occorrenti stimate per l'espletamento dei servizi richiesti;
- n. giornate necessarie, per singola figura professionale, per tutta la durata del servizio;
- costo giornata per singola figura;

NB.

Il costo delle risorse umane è stato calcolato secondo quanto previsto nel Regolamento interno del GAL, ossia secondo i parametri retributivi adottati dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009.

TABELLA CRITERI DI CALCOLO DELLA BASE D'ASTA

Tabella. 1 – Risorse umane

N. unità	Figura professionale	Profilo	GG minime totali per l'intera durata del progetto	Costo max a giornata (€) IVA esclusa	Totale (€)
1	Destination Manager	senior	32	400,00	12.800,00
1	Figura di supporto al Destination Manager Junior	junior	20	150,00	3.000,00
TOTALE COSTO RISORSE UMANE					15.800,00

N. unità	Descrizione	Costo €
2	Totale costo risorse umane stimate	15.800,00
	Utile %	593,44
TOTALE COSTO BASE D'ASTA		16.393,44

Con riferimento ai profili professionali indicati, il fornitore dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto un Gruppo di Lavoro che sia costantemente dimensionato, in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo. Il numero di giornate minime indicate svolge una mera funzione di indicazione di quello che dovrà essere l'impegno minimo fornito, fermo restando che l'impegno lavorativo, in termini giornate uomo e di composizione del gruppo di lavoro, sarà quantificato in via definitiva sulla base di quanto indicato nell'Offerta tecnica dall'aggiudicatario. La prestazione complessiva dovrà essere resa a regola d'arte. I nominativi dei componenti del gruppo di lavoro potranno essere sostituiti dal fornitore per

ragioni motivate, previa autorizzazione del committente, con un professionista in possesso di un profilo professionale analogo a quello da sostituire.

ART. 9 - DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio è prevista entro 90 giorni dalla data di formale consegna dell'appalto da parte del Responsabile del procedimento/DEC, salvo la possibilità di concedere eventuali proroghe per l'esecuzione del contratto al verificarsi dei presupposti di legge. Ai sensi dell'art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, la durata del contratto può essere prorogata. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il GAL;

ART. 10 - CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace. Il GAL chiederà la presentazione della documentazione necessaria per la stipula del contratto. In particolare, si rammenta che entro la data indicata dalla stazione appaltante l'appaltatore è obbligato, pena la decadenza dell'affidamento:

- a. a versare anticipatamente eventuali spese contrattuali sostenute dall'amministrazione. Dopo la stipulazione seguirà il loro conguaglio;
- b. a produrre l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo (se aggiudicatario risulterà un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi);
- c. a costituire una garanzia fideiussoria ex art. 103 del Codice, prevista pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;
- d. a dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori eventualmente proposti in sede di offerta, trasmettendo i relativi contratti e indicando l'elenco nominativo, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza richiesta;
- e. Presentare ogni documento che sarà richiesto dalla stazione appaltante a comprova delle dichiarazioni fornite in sede di gara.

ART. 11 – CONSEGNA - INIZIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione appaltante, tramite il Responsabile del procedimento/DEC, comunicherà la data stabilita per la consegna del servizio.

La consegna, della quale verrà redatto in contraddittorio con l'Appaltatore apposito verbale, potrà avvenire anche prima della stipulazione del contratto, e nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai

sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 D.L. 76/2020 convertito dalla Legge 120/2020. La data della consegna di cui al verbale del precedente periodo, corrisponde con la data di inizio dell'appalto; da tale data decorreranno i tempi di ultimazione del servizio appaltato. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Responsabile del procedimento/DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore.

La consegna anticipata del servizio prima della stipulazione del contratto, è subordinata alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore, entro e non oltre il termine indicato dall'amministrazione a pena di decadenza dell'affidamento, della documentazione indicata nel precedente articolo

ART. 12 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle prestazioni, anche se non specificatamente richiamate, descritte nel presente capitolato, nell'offerta tecnica, ivi comprese le forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto.

ART. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà così determinato:

- N. 2 tranches dell'importo di aggiudicazione di cui:
- - la prima tranche pari al 30% dopo 45 giorni dalla stipula del contratto dietro presentazione della relazione tecnica sulle attività svolte;
- - la seconda tranche del 70% restante a conclusione del servizio/fornitura.

I pagamenti verranno erogati quota parte da ciascun partner di progetto a seguito di presentazione di regolare fattura e previa approvazione da parte del GAL delle relazioni sulle attività svolte prodotte dall'Aggiudicatario e della positiva valutazione del PST.

La ditta aggiudicataria dovrà emettere un documento con valore fiscale o altro documento riconosciuto ai fini di legge, **intestato al GAL** secondo quanto verrà indicato nel contratto a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Il pagamento da parte del GAL avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 gg, previa verifica del servizio realizzato e dell'analisi dell'accertamento della regolarità dei documenti comprovanti il credito da liquidare, in assenza di contestazioni del GAL, entro i termini previsti dalle vigenti

disposizioni di legge e dopo l'acquisizione del DURC.

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente ai GAL partner di progetto. La fattura SENZA SPLIT PAYMENT dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura “: “POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse prioritario I "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione"- Linea d'azione 1.2.2 Spesa rendicontata sul progetto - Vivere il Sud Ovest - Progetto Complesso “Sardegna, un'isola sostenibile” per euro _____ CUP G89J21016830006 - codice SIPES SARTUR_A-6”. La ditta aggiudicataria dovrà emettere in seguito al pagamento, apposite liberatorie firmate digitalmente secondo il modello che verrà fornito dal GAL.

ART. 14 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il GAL si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dal presente disciplinare e dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il GAL.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il GAL si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il GAL potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 15 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il responsabile del procedimento del GAL controlla l'esecuzione del contratto.

Il GAL procede, sulla base della relazione descrittiva delle attività svolte presentata dall'Appaltatore, con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile del procedimento rilascia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il GAL si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente

intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Il GAL si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative la fornitura del servizio risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- i tempi di esecuzione del servizio non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il GAL.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Durante tutta la vigenza del presente appalto, la ditta è obbligata nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita eventualmente sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendosi i relativi oneri.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta della stazione appaltante, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, il GAL ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro nonché di assumere ogni azione ritenuta opportuna in merito.

La ditta si obbliga, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore.

ART. 17 - PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nei documenti contrattuali, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed in ottemperanza agli ordini di servizio del GAL, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate

- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di contestazione – per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1‰ dell'importo di aggiudicazione.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, come da

offerta del fornitore, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità del fornitore tale da ingenerare un aggravio a carico del GAL, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore, pari all'1‰ del valore dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno naturale di ritardo

Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, il GAL ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile ovvero dal deposito cauzionale. Il GAL, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In aggiunta all'applicazione della penalità di cui al presente articolo, il GAL potrà comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando alla Ditta appaltatrice il relativo costo.

In ragione della gravità dell'inadempimento il GAL avrà il diritto di disporre, oltre alle predette penali, la risoluzione del contratto. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, il GAL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
- b. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c. per mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- d. qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ordine di servizio di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- e. in occasione della violazione di quattro ordini di servizio, anche non consecutivi, disposti dal Direttore dell'esecuzione;
- f. nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio;
- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;

- h. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
- i. In caso di subappalto abusivo o non autorizzato;
- j. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del GAL, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal GAL, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il GAL potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo anche nel caso l'inadempimento risulti da reclami presentati al GAL da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

ART. 19 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, il GAL può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di servizio residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali. Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 20 – SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti di legge secondo quanto disposto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici DLgs 50/2016.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende subappaltare ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario dovrà trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 ed il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 83 del Codice. L'importo della prestazione inerente il

subappalto sarà corrisposto dall'Amministrazione all'appaltatore, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente al subappaltatore.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs.n. 50/2016 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

ART. 22 - PROCEDURE IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DI MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE

Si applicano le disposizioni dell'art 48 commi 17 e 18 del D.Lgs.n. 50/2016 in caso di ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale a carico del mandatario o del mandante o di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento di imprenditore individuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto o di recesso ai sensi dell'art 88 comma 4-ter del D.Lgs.n. 159/2011, ovvero di dichiarazione di inefficacia del contratto, il GAL provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, e con le modalità ivi indicate, la Ditta appaltatrice dovrà costituire garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale offerto in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessano di avere effetto una volta che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali; in ogni caso all'atto dello svincolo dovranno essere definite tutte le eventuali controversie e contestazioni in corso tra le parti.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto all'offerente che segue in graduatoria; con la più ampia riserva di agire per la rifusione del maggior danno patito. L'appaltatore è tenuto a reintegrare le garanzie qualora il GAL abbia dovuto avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

In difetto l'Ente potrà provvedere d'ufficio, a spese dell'appaltatore, trattenendo l'importo necessario dal corrispettivo dovuto.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

ART. 25 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del GAL, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il GAL da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

Art. 26 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto.
- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del GAL non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al GAL ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra il GAL e l'impresa Aggiudicataria in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, è escluso l'Arbitrato.

Art. 28 - PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del GAL Sulcis Iglesiasiente, Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.